

N. 2090/20 Reg. Gen. Trib.
N. 7190/15 N.R. MOD. 21 (P.M.)
N. [redacted] G.I.P. (MOD. 20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE 7^A PENALE

composto dal Sig. Magistrato

Dott. [redacted]

G.O.T.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEL 30.1.2021

nella causa penale contro

[redacted] nato a [redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia (domicilio eletto il 05.04.2019 [redacted]) difeso di fiducia dall'avv. [redacted] con studio in [redacted]

[redacted] nato a [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] (domicilio eletto il 30.03.2019 [redacted]) difeso di fiducia dall'avv. [redacted] con studio in [redacted]

avv. [redacted]
avv. [redacted]
IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 c.1 c.p. perché, in concorso morale e materiale tra loro con condotte convergenti, [redacted] quale intervistatore e [redacted] quale cameraman, dopo essersi indebitamente introdotti nello stabile ubicato in [redacted] ove dimorava la p.o., presentandosi al portiere quali corrieri di Bartolini s.p.a. attendevano l'arrivo di [redacted] e, con violenza esercitata in modo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione della p.o., le impedivano di accedere alla palazzina ove era situato il di lei appartamento e con analogua violenza impedivano a [redacted] di fare rientro nella propria abitazione, costringendola altresì a tollerare la loro presenza con una serie insistente di domande alle quali fin da subito la p.o. dichiarava di non voler rispondere.

In particolare [redacted] una volta entrata nel cortile condominiale, veniva raggiunta di corsa dai due e, alla loro visione, tentava di chiudere il portone di accesso alla palazzina ove è situata l'abitazione privata della p.o. allo scopo di impedire ai predetti [redacted] di introdursi nello stabile, gesto che le veniva impedito da [redacted] che spingeva la porta e metteva un piede tra il portone ed il montante non consentendo alla porta di essere chiusa; impedivano, inoltre, alla p.o., inseguendola fino all'ascensore in cui la p.o. era entrata e frapponendo - il [redacted] - la propria persona tra la soglia e la porta dell'ascensore stesso, di poter raggiungere il proprio appartamento sito al terzo piano: sottoponevano, infine, la p.o. sebbene fosse in evidente stato di timore, seduta sul pianerottolo prospiciente l'ascensore, ad una serie di insistenti domande (anche in relazione a fatti per cui la p.o. è stata sottoposta a procedimento penale n. 7730/15 RGNR mod. 21 conclusosi con assoluzione, passata in giudicato) pretendendo una risposta ancorchè la p.o. si rifiutasse più volte - in modo espresso verso di loro ed anche chiamando le forze dell'ordine che poi sopraggiungevano - di essere intervistata e ripresa (immagini che venivano successivamente trasmesse nella puntata del programma televisivo "Le Iene" del 27.09.2015, all'interno di un servizio pur essendo ancora pendente il processo penale di fronte al Tribunale di Milano).

Commissa in Milano, il 19.09.2015

Sentenza N. 955/21
Del 30.1.2021

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

II

Visto

Milano, 22/2/2021

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reali
- c) Mod. 1

II

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

II

Redatta Scheda il

Per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

II

estratto all'Ufficio Campione Penale per l'infettizzazione

II

Campione Penale

Art.

P.C.: [REDACTED], con l'Avv. [REDACTED]

Conclusioni:

PM: in ordine alla posizione di [REDACTED]: assoluzione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste; in ordine alla posizione dell'imputato [REDACTED]: condanna alla pena di mesi 9 di reclusione.

Deposita memoria ex art. 121 c.p.p.

Difesa Parte Civile: si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Deposita memoria

Difesa:


In ordine alla posizione dell'imputato [REDACTED]: assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè non costituisce reato poiché scriminato dalla libera manifestazione del diritto di cronaca o di critica; in subordine sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

In ordine alla posizione dell'imputato [REDACTED]: assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

In ordine alla posizione dell'imputato [REDACTED] chiede, in caso di condanna, la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ed il rigetto richieste risarcitorie parte civile.

Doppi benefici.

Deposita memoria.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ e ██████████, venivano citati in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, per rispondere – in concorso tra loro – del reato di cui in epigrafe.

L'odierna parte lesa ██████████ si costituiva regolarmente parte civile con apposito atto. Aperto il dibattimento, escussi i testi ammessi, ed acquisiti i documenti acquisibili e rilevanti, il giudice - invitate le parti a concludere - all'udienza del 30 gennaio 2021, si pronunciava come da dispositivo, riservando i motivi.

§§§

Le risultanze istruttorie consentono di ritenere provata la responsabilità dell'odierno imputato ██████████, in ordine al reato contestato.

Lo stesso deve, pertanto, essere condannato con la formula di cui al dispositivo.

Di contro, non si ritiene raggiunta la prova della responsabilità del coimputato ██████████, in ordine al delitto che ci occupa.

Nei suoi confronti si impone, pertanto, una pronuncia di assoluzione, per non aver commesso il fatto.

Di seguito motivi.

E' opportuno, a questo punto, dare conto della prova orale formatasi nel corso del dibattimento.

Dalla deposizione testimoniale di ██████████ è emerso quanto segue:

██████████, all'epoca dei fatti, era il custode dello stabile ubicato in ██████████, ove abitava (ed a tutt'oggi abita) l'odierna parte civile.

Il giorno contestato (19.9.2015) si trovava in servizio e, poco prima dell'orario di chiusura del cancello d'entrata dello stabile, previsto per quel giorno - essendo un sabato - alle ore 11.00 circa del mattino, veniva avvicinato da un ragazzo, giovane, con i capelli corti, sui 25 anni d'età, presentatosi come un corriere della Bartolini spa, che chiedeva di dover consegnare un pacco a ██████████.

Lo stesso si accompagnava, nell'occasione, ad un altro soggetto che aveva visto in televisione e che, a sua volta, chiedeva di poter accedere all'interno del complesso condominiale, onde poter intervistare -scherzosamente- ██████████.

██████████ sapendo che quest'ultima era appena uscita, dopo aver indicato la sua palazzina, invitava i predetti soggetti ad attendere il suo ritorno, riferendo che la ██████████ di lì a poco sarebbe senza alcun dubbio rientrata.

Il portiere, alle ore 11.00 circa, provvedeva - tuttavia - a chiudere il portone principale di ingresso, lasciando all'interno del cortile condominiale, i due individui.

Tornato dopo circa un'ora, ██████████ vedeva che in loco erano, nel frattempo, sopraggiunte le forze dell'ordine.

Dalla deposizione testimoniale dell'odierna parte civile ██████████, è emerso quanto segue:

██████████, il giorno contestato, era uscita di casa per fare la spesa.

Al suo rientro, intorno alle 11.00 circa del mattino, mentre si dirigeva verso la porta di accesso alla sua palazzina, si sentiva chiamare da due soggetti che - improvvisamente - si avvicinavano, correndo, verso di lei.

Non avendo capito, inizialmente, chi fossero i due, la ██████████ cercava - prontamente - di chiudere il portone della palazzina onde impedire ai predetti l'accesso, tuttavia senza riuscirvi.

Ciò in quanto uno dei due soggetti, nello specifico il soggetto "con la barba", metteva prontamente un piede tra il portone della palazzina ed il montante, non consentendo la chiusura della porta e cercando insistentemente di parlarle.

A quel punto, ██████████, all'interno della propria palazzina, raggiungeva, lesta, l'ascensore entrando nel piccolo abitacolo (si trattava - nello specifico - di un ascensore con porte meccaniche) per salire al piano del suo appartamento, non riuscendo - ancora una volta - nell'intento.

Ciò in quanto, sempre il soggetto "con la barba", unitamente al suo accompagnatore (che con lui continuava ad inseguirla con la telecamera), si frapponeva con il proprio corpo tra la soglia e la porta dell'ascensore, continuando a farle domande ed impedendo, in tal modo, alla ██████████ di chiudere le porte dell'elevatore.

In quel frangente, l'odierna parte civile, sentendosi oppressa dalla presenza dei due soggetti che insistevano nell'inseguirla e riprenderla con la telecamera, usciva dall'abitacolo dell'ascensore,

sedendosi sulle scale del pianerottolo, ove si determinava a chiamare, in ausilio, le forze dell'ordine.

Prima che arrivassero militari, il soggetto "con la barba", continuava a rivolgerle insistentemente delle domande in relazione ai fatti che l'avevano vista coinvolta in un procedimento penale, unitamente ad altri soggetti, per furto di e-mail ed informazioni, mediante accessi abusivi informatici ai danni di personaggi famosi (nello specifico [redacted] e [redacted]). La [redacted] non rispondeva ad alcuna domanda dimostrando, sin dall'ingresso nella palazzina, di non gradire né di essere intervistata né - tantomeno - di essere ripresa con la telecamera, trattenendosi sulle scale fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine, per il timore di essere inseguita, ancora una volta, con la telecamera fino alla sua abitazione.

[redacted] non sapeva fornire una descrizione del cameraman che si accompagnava all'intervistatore con la barba (solo, successivamente, realizzava che l'intervistatore fosse l'invitato del programma "Le Iene" [redacted]), non sapendo riferire, pertanto, né se fosse giovane né se fosse calvo.

[redacted] negava che i fatti delittuosi per cui era stata processata, avessero avuto risonanza mediatica.

Rammentava, in proposito, unicamente alcuni articoli di cronaca giudiziaria, peraltro di poche righe, ed un'intervista rilasciata da [redacted] alla rivista "Oggi".

Il processo penale in cui la [redacted] era stata coinvolta, si concludeva - successivamente - con una sentenza di assoluzione per lei e per gli altri coimputati.

Dalla deposizione testimoniale di [redacted] è emerso quanto segue:

[redacted] all'epoca dei fatti, agente in servizio presso La Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese, su delega del Pubblico Ministero che chiedeva di acquisire il video dell'intervista sia nella versione integrale che in quella mandata in onda, si recava presso la sede Mediaset di Cologno Monzese onde ottenere entrambe le versioni.

Tuttavia gli veniva consegnato solo il CD del c.d "emesso" cioè del video effettivamente mandato in onda.

Nell'occasione, anche l'autore del servizio (cioè il coimputato [redacted]), dichiarava al teste [redacted] di non essere riuscito a rintracciare il video nella versione integrale.

Dalla deposizione testimoniale di [redacted] è emerso quanto segue:

[redacted], anche esso all'epoca dei fatti agente in servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese, confermava - sulla base della propria esperienza - il fatto che spesso capitava che negli archivi Mediaset non si tenesse il video nella versione integrale.

Dall'esame dell'imputato [redacted] è emerso quanto segue:

[redacted], il giorno contestato, entrava agevolmente nel cortile condominiale ove abitava l'odierna parte civile, giacché le porte di ingresso erano aperte, aspettando, unitamente al cameraman che lo accompagnava, che [redacted] rientrasse, per intervistarla.

Non rammentava di aver avuto alcuna interlocuzione con il portiere.

Avvistata la [redacted] aprire la porta della propria palazzina, si avvicinava cercando di parlarle ed intervistarla, presentandosi come inviato delle Iene, allungando -pertanto- il braccio con in mano il microfono per ricevere la risposta ed impedendo - di fatto - con detto gesto alla [redacted] di chiudere le porte di accesso della palazzina.

[redacted] negava, in proposito, di aver messo il piede tra il portone ed il montante della porta di ingresso, impedendone la chiusura.

[redacted], quindi, si allontanava per dirigersi verso l'ascensore ed, una volta entrata, mentre il [redacted] continuava a rivolgerle delle domande, decideva improvvisamente, di sua iniziativa, di non prendere più l'ascensore, uscendo dallo stesso e andandosi a sedere, spontaneamente, senza esserne in alcun modo costretta, sui gradini del pianerottolo prospiciente l'ascensore.

Ivi, continuando il [redacted] a rivolgerle delle domande per circa 3 minuti, la [redacted] si determinava a chiamare Forze dell'Ordine, a cui riferiva, genericamente, di essere infastidita da "alcune persone".

Dopo qualche minuto, considerato che la [redacted] non rispondeva ad alcuna domanda, [redacted] ed il cameraman se ne andavano, prima dell'arrivo dei militari.

[redacted] riferiva, nel corso del proprio esame, che il servizio, poi mandato in onda, era di interesse pubblico poiché riguardava intercettazioni abusive di e-mail di personaggi noti [redacted]).

Precisava l'imputato, di aver chiesto, durante il servizio, spiegazioni alla [REDACTED] su come la stessa, unitamente ad altri due soggetti (tali [REDACTED] e [REDACTED], intervistati anche essi e che di lì a poco, con lei, avrebbero subito il processo), era riuscita ad ottenere abusivamente queste e-mail. Dichiarava, inoltre, essere alquanto evidente come [REDACTED] non volesse rilasciare alcuna intervista, e ciò fin dall'ingresso nella palazzina, cercando di allontanarsi sin da subito da lui e dal cameraman.

[REDACTED], infine, riferiva che quel giorno [REDACTED], cioè il suo autore, non lo aveva accompagnato per effettuare l'intervista alla [REDACTED].

Il cameraman, nell'occasione, era - a sua memoria - uno dei tanti operatori (di cui non rammentava il nome) che - a rotazione - si avvicendavano per riprese poco impegnative.

[REDACTED] si era, invece, occupato unicamente del montaggio del servizio.

[REDACTED] in ordine alla diffida del 21 settembre 2015 indirizzata a Mediaset da parte del legale della [REDACTED] con espressa richiesta di non procedere alla messa in onda del servizio effettuato, dichiarava di nulla sapere e di non averne mai avuto contezza.

Il prevenuto precisava, infine, essere normale che la registrazione originaria ed integrale del servizio venisse cancellata dopo qualche tempo, per ragioni di spazio sull'hard disk.

Dalla deposizione testimoniale di [REDACTED] è emerso quanto segue:

[REDACTED], il giorno contestato, sicuramente non aveva accompagnato il [REDACTED], come cameraman, per intervistare l'odierna parte civile.

Trattavasi, infatti, di servizio avente ad oggetto interventi brevi e poco elaborati, un tipo di servizio -cioè- che per questi motivi veniva generalmente effettuato da giovani operatori, che si interscambiavano tra loro a rotazione.

Confermava di aver acquisito il video integrale e di averlo, poi, assemblato unitamente al montatore, lasciando le parti salienti, da lui selezionate, e tagliando quelle ritenute inutili per il servizio.

La parte più lunga della registrazione, durata circa 3 minuti, era quella che vedeva la [REDACTED] seduta sulle scale, mentre le riprese sulla porta di ingresso prima e, successivamente sull'ascensore, erano state ancora più brevi, della durata cioè di qualche secondo.

[REDACTED] precisava, inoltre, che il *format* del programma non prevedeva, né prevede, mai minacce e/o aggressioni nei confronti dell'intervistato, riferendo, in proposito, di non aver mai visto, nel corso del montaggio del servizio, atteggiamenti aggressivi o minacciosi da parte del [REDACTED] nei confronti della [REDACTED].

Precisava, infine, che nell'anno 2015 era calvo, come nell'attualità, ed inoltre che fosse normale cancellare il video integrale, dopo poche settimane, per ragioni di spazi informatici.

[REDACTED] ricordava, quanto alla scena sulla porta della palazzina, il braccio del [REDACTED] teso per fare le domande all'odierna parte civile.

Quanto alla scena sull'ascensore, ricordava che [REDACTED] vi fosse entrata, per poi subito uscirne, mentre [REDACTED] continuava a rivolgerle delle domande.

Precisava, da ultimo, che con la telecamera era stato ripreso solo il busto dei soggetti inquadrati.

Dalla deposizione testimoniale di [REDACTED] è emerso quanto segue.

[REDACTED] era, all'epoca dei fatti, colui che aveva provveduto a montare il video che ci occupa.

L'intero servizio riguardava, nello specifico, il furto di e-mail di personaggi famosi.

Il teste ricordava, in proposito, essere stata effettuata: un'intervista ad [REDACTED], un'intervista al perito informatico onde ottenere spiegazioni circa le modalità del furto di e-mail, ed un'intervista ai tre soggetti ritenuti colpevoli di detto furto, tra cui l'odierna parte civile.

L'intervista all'odierna parte civile, a suo dire, era durata, nella sua globalità, pochi minuti, 10 al massimo.

Pochissimi secondi erano, invece, i momenti riguardanti le riprese sull'ascensore e sulla porta di ingresso; al riguardo riferiva di non aver visto alcun atteggiamento, assunto dal [REDACTED], poco "consono" nei confronti dell'odierna parte civile.

[REDACTED] confermava che le riprese comprendevano unicamente i busti delle persone coinvolte, precisando, da ultimo, che [REDACTED] dopo essere entrata nell'ascensore decideva autonomamente di uscire e sedersi sulla scalinata mentre il [REDACTED] continuava a rivolgerle delle domande a cui la [REDACTED] non rispondeva, chiamando - nell'occasione - le forze dell'ordine.

██████████ riferiva che ad accompagnare il ██████████ come cameraman vi fosse, il giorno contestato, sicuramente un operatore, non dunque il ██████████ che, del servizio, ne era stato solo l'autore.

Il teste, in proposito, dichiarava che solitamente l'autore non effettuava le riprese, provvedendovi – nel caso - solo per interviste particolarmente complesse.

In caso di interviste semplici, come quella che ci occupa, generalmente vi provvedevano giovani cameraman tra i 20 ed i 30 anni.

IN ATTI:

-sentenza di assoluzione riguardante il processo avverso l'odierna parte civile ██████████.

-vari articoli giornali e riviste riguardanti i fatti per cui ██████████ era stata sottoposta a procedimento penale

-video del servizio effettuato dal ██████████ e dal Cameraman, mandato in onda

- missiva del 21.9.2015 del legale della odierna parte civile.

Atti, tutti, a cui si rimanda .

§§§

Le dichiarazioni rese dall'odierna parte civile in ordine agli accadimenti che ci occupano, sinteticamente ma esaurientemente descritti nell'imputazione, appaiono, a parere di chi giudica, intrinsecamente attendibili.

L'intero racconto, reso dalla stessa con spontaneità, è sempre stato - quanto ai fatti d'accusa - lineare, dettagliato, ricco di particolari e, per ciò stesso, dotato di un elevato grado di credibilità.

Mai ██████████ nel corso della narrazione è incorsa in contraddizione alcuna, rivelandosi - ogni sua dichiarazione - logicamente coerente e ragionevole in relazione all'intero contesto ed alle modalità in cui si sono svolti i fatti oggetto dell'imputazione.

Orbene, come noto, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa che, pur non potendo essere equiparate a quelle di un testimone estraneo, possono tuttavia essere assunte -anche da sole- quali fonte di prova, ove siano sottoposte ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, e ciò -in misura maggiore- allorquando la persona offesa sia sia costituita parte civile, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della loro attendibilità.

Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni di ██████████ oltre ad apparire, a questo giudicante, per intrinseca coerenza logica, attendibili e veritiere risultano – viepiù- suffragate da ulteriori elementi di prova e, nello specifico, dalle immagini del servizio mandato in onda, versato in atti su supporto informatico, che ne rafforzano la credibilità.

Ed invero al minuto 00:08 delle immagini del video, a cui espressamente si rimanda, si "sente" chiaramente la porta di ingresso alla palazzina, che ██████████ indiscutibilmente tentava di chiudere, sbattere contro qualcosa ed, in quel preciso istante, l'imputato ██████████ guardare in basso.

Il che lascia fortemente supporre, contrariamente a quanto riferito in sua difesa dall'imputato ██████████ che ad impedire la chiusura della porta in questione, fosse stata proprio la frapposizione del piede contestata.

In detto frangente, peraltro, non si ha modo di scorgere il braccio del ██████████ con in mano il microfono costituente impedimento alla chiusura della porta, come sostenuto da quest'ultimo, dovendosi ritenere, ancora una volta, le dichiarazioni del ██████████ sconfessate, sul punto, dalle immagini video versate in atti.

E così, nella sequenza successiva, al minuto 00:14 si può notare che la porta di ingresso continua a rimanere parzialmente aperta, verosimilmente per il permanere del piede dell'imputato, non scorgendosi – nel frangente - ulteriori impedimenti.

Analogamente le immagini successive (minuti 00:24, 00:25, 00.26, 00:27 00.28: 00:29 - 00:30) rammostrano l'imputato ██████████ nel momento in cui, non solo col proprio corpo ma anche con la mano, impedisce pervicacemente, all'odierna parte civile, anche la chiusura delle porte meccaniche dell'ascensore.

Nello specifico si vede come la ██████████ cerchi, in ogni modo, di allontanare la mano del prevenuto dalle antine dell'ascensore, senza tuttavia riuscire nell'intento.

Indi, verso la fine del video in atti, dal minuto 09:04 in avanti si vede la ██████ (uscita dall'abitacolo dell'elevatore) dirigersi verso le scale della palazzina, ove si sedeva per chiamare con proprio cellulare - immediatamente ed in ausilio - le Forze dell'Ordine, riferendo loro di non riuscire a fare rientro a casa.

Le risultanze istruttorie consentono, pertanto, a parere di chi giudica, di ritenere provate, nella loro materialità, le condotte contestate all'imputato ██████ in concorso col cameraman che lo seguiva con la telecamera e che riprendeva l'intera intervista.

Occorre, a questo punto, stabilire se dette condotte possano ritenersi penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 610 c.p (violenza privata).

§§§

Come noto, detta norma sanziona chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa.

La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare, pertanto, la libertà morale, *id est* la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente, sia formando liberamente la propria volontà, sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (Cass. pen. sez V 9.4.2019 n. 35092; cass pen sez. 5 6.6.2017 n. 40291).

L'elemento oggettivo del reato è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di comportare la perdita o la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (cass. pen. sez. V 20.9.2016 - 16.1.2017 n. 1786; cass. pen. sez V 9.12.2014 - 26.1.2015 n. 3526).

Onde configurare il delitto di cui si discorre, quindi, non è sufficiente che la condotta violenta o minacciosa sia produttiva dell'effetto sopraindicato, occorrendo - invece - un *quid pluris*.

E' richiesto, cioè, che la suddetta condotta, violenta o minacciosa, si atteggi quale mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: *rectius* la costrizione della vittima a fare, tollerare, o ad omettere qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la stessa violenza o la stessa minaccia (Cass. pen. sez. V 4.2.2019 n. 10360 - cass. pen. Sez V 6.11.2014 - 13.1.2015 n. 1215; cass pen. Sez. V 23.5.2008-12.9.2008 n. 35237; cass. Pen. Sez V 18.4.2000-27.6.2000 n. 2480).

Tuttavia nel reato di violenza privata è consolidata l'opzione ermeneutica secondo cui *la nozione di violenza non va intesa, sic et simpliciter*, come violenza "fisica", *id est* la c.d. "violenza in senso proprio" che si esercita sulla vittima, giacchè -già da sola- la cosiddetta "violenza impropria o morale" - che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui - è sufficiente ad integrare il reato di cui all'articolo 610 c.p., qualora abbia indotto la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr. Cass. Pen 9.4.2019 n. 35092; Cass. Pen. sez. V 24.2.2017 n. 29261; Cass. Pen. Sez V 29.9.2015 - 2.2.2016 n. 4284)

L'elemento della violenza, infatti, prescinde dall'esercizio di un vero e proprio costringimento fisico, giacchè abbraccia in sé qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente, che si risolva nella coartazione della libertà fisica e psichica del soggetto passivo, includendo - per facta concludentia - qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, così da indurlo a fare, tollerare od omettere un quid (Cass. sez. V 9.4.2019 n. 35092 - Corte Appello Milano sez. II 3.10.2018 n. 5752 ; Cass. Pen. Sez. V 29.9.2015-2.2.2016 n. 4284 ; cass. Pen. Sez V 22.1.2010 - 26. 3.2010 n. 11907).

Analogamente, ai fini dell'integrazione del diritto di violenza privata, anche la nozione di minaccia abbraccia qualsiasi atteggiamento intimidatorio, che si atteggi come idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente, nel soggetto passivo, la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.

Pertanto integra il reato di violenza privata qualsiasi comportamento, non necessariamente violento o minaccioso, dotato -tuttavia - della capacità di coartare, fisicamente e/o psichicamente la volontà altrui.

§§§

Quanto alla posizione di ██████

Tanto premesso, passando al caso di specie, occorre valutare - come innanzi detto - se il comportamento tenuto dell'odierno imputato ██████, in concorso col cameraman che effettuava le riprese, abbia (o meno) indotto l'odierna parte civile a fare, a tollerare o ad omettere qualcosa, riducendo in modo significativo, nella ██████ la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.

Ebbene, per come dichiarato dall'odierna parte civile, [REDACTED] -una volta giunta nel cortile condominiale - dimostrava chiaramente, di non voler rilasciare alcuna intervista (come peraltro ammesso dallo stesso [REDACTED]) tentando di chiudere il portone della propria palazzina, onde impedire l'accesso all'intervistatore seguito dal cameraman.

Pur tuttavia, non riusciva nell'intento, come anche le immagini video (sopra descritte) ne hanno dato piena conferma.

Il [REDACTED] infatti, in detto frangente, con una parte del proprio corpo e, precisamente, col piede si frapponeva tra il portone ed il montante del portone, non consentendone la chiusura, continuando a fare domande alla [REDACTED] e riuscendo, in tal modo, ad inseguirla con il cameraman, che effettuava le riprese, all'interno della propria palazzina, contro la sua volontà, fino all'ascensore, ove la stessa frettolosamente si dirigeva, per raggiungere la propria abitazione.

A questo proposito si osserva come, recentemente, la Suprema Corte abbia avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo, ritenendo integrato il reato di violenza privata nella condotta costituita dall'aver "ostacolato" la persona offesa, mentre la predetta cercava di chiudere l'ingresso della propria abitazione, con la frapposizione - nello specifico da parte dell'ex marito - del piede in mezzo alla porta (Cass. n. 11914 del 21.3.2016).

Secondo la Cassazione risultava lesa il bene giuridico protetto dalla norma contestata (cioè dall'art. 610 c.p. per l'appunto) in considerazione della coazione della libera volontà della persona offesa attraverso una violenza "impropria", attuata - cioè - con l'uso di mezzi anomali (frapposizione del piede) diretti, comunque, ad esercitare pressioni sulla volontà altrui.

Per la Suprema Corte, dunque, costringere qualcuno a tenere aperta la porta frapponendo il piede in mezzo al battente, per evitare che possa chiudersi il dialogo, è comportamento in sé sufficiente ad integrare il reato di violenza privata.

Passando al caso di specie, non v'è dubbio, pertanto, come il [REDACTED], frapponendo il piede abbia impedito - di fatto - all'odierna parte civile di chiudere la porta di ingresso, frustrando in tal modo la libera determinazione della stessa di bloccare l'accesso al medesimo ed al cameraman che lo accompagnava, non gradendo di essere né intervistata né ripresa dalle telecamere.

Analogamente, una volta che [REDACTED] riusciva, frettolosamente, ad entrare nel vano ascensore della palazzina, la stessa non poteva raggiungere il piano ove si trovava la propria abitazione poiché il [REDACTED] si frapponeva, nuovamente, col proprio corpo tra la soglia e la porta dell'ascensore, impedendo insistentemente alla [REDACTED], anche con la mano, di chiudere le porte meccaniche dell'elevatore.

La stessa, pertanto, non riuscendo, per questo motivo, a salire al piano della propria abitazione, si vedeva costretta ad uscire dal vano ascensore, veicolando - presto - verso le scale della palazzina ove si sedeva ed ove, vista la insistenza con cui il [REDACTED] continuava a farle le domande e la determinazione di quest'ultimo a rimanere in loco per ottenere delle risposte, si vedeva costretta a chiamare in ausilio le forze dell'ordine.

Orbene, a parere di chi giudica, non v'è dubbio come il comportamento tenuto dal [REDACTED] con le modalità appena descritte e costituente, pur esso, mezzo anomalo diretto ad esercitare pressione sulla volontà altrui abbia, ancora una volta, coartato la libertà di movimento e la capacità di autodeterminazione della [REDACTED], avendole impedito di raggiungere, con l'ascensore, la propria abitazione ove, invece, originariamente voleva senza alcun dubbio dirigersi.

Il tutto costringendola, inoltre, a tollerare di essere ripresa, per tutto il tempo dell'intervista, dal cameraman contro la propria volontà [REDACTED] già durante il servizio preannunciava, infatti, una diffida alla messa in onda (come difatti avvenuto) tramite il proprio legale.

Diffida, tuttavia, del tutto ignorata essendo stato, il servizio, regolarmente mandato in onda (cfr diffida del 21.9.2015 in atti).

A questo proposito, si osserva, per come si sono svolti i fatti, come non sia accoglibile la giustificazione (pure resa, in propria difesa, dall'imputato) secondo cui, [REDACTED], improvvisamente e senza in alcun modo esserne costretta, decideva di sua iniziativa di non prendere più l'ascensore e di sedersi sui gradini del pianerottolo, ivi stazionandovi senza imposizione alcuna, né fisica né psicologica.

Tale giustificazione appare, innanzitutto, illogica ed incoerente posto che, sin da subito, l'obiettivo principale di [REDACTED] era inequivocabilmente quello di sfuggire all'intervistatore ed al cameraman e raggiungere la propria abitazione con l'ascensore.

In ogni caso, osserva chi giudica, parte civile ha ben spiegato il motivo per cui non era riuscita a prendere l'ascensore:

- innanzitutto perchè, data la presenza del [REDACTED] tra la soglia e la porta dell'ascensore, non riusciva a chiuderne le porte meccaniche per salire al piano giacchè il [REDACTED] con proprio corpo e con la mano libera dal microfono, insistentemente glielo impediva (coartazione fisica, cf. minuti 00:25, 00:26, 00:27, 00:28, 00:29 video);

- in second'ordine la decisione della [REDACTED] di veicolare verso le scale ed ivi rimanervi fino all'arrivo delle forze dell'ordine dalla stessa chiamate in ausilio, lungi dall'essere una sua libera determinazione, era stata presa nel timore (ragionevole, per come si erano svolti i fatti fino a quel momento) di continuare ad essere inseguita e ripresa con la telecamera, nonostante il suo dissenso ed il suo ostinato silenzio, e come - del resto - fino a quel momento era avvenuto (coartazione psichica).

Il che, a parere di chi giudica, conferma e dà la prova, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, della condizione di soggezione e/o comunque di pressione psicologica in cui [REDACTED] si era venuta, suo malgrado, a trovare (tanto da spingerla a chiamare in ausilio le forze dell'ordine) vedendo frustrata la sua capacità di determinarsi e di comportarsi in autonomia e liberamente, data la insistente presenza del [REDACTED] e del cameramen, che -infatti- lungi dal desistere dall'intervista, permanevano pervicacemente in loco l'uno per ottenere delle risposte e l'altro per procedere con le riprese, anche quando l'odierna parte civile, visibilmente riottosa, contattava le forze dell'ordine.

A conferma della predetta insistenza si rileva come, al minuto 09:47-48 del video in esame, [REDACTED], anche mentre la [REDACTED] chiamava la Polizia, così si esprimeva "dai metti giù che diciamo due robe e ce ne andiamo".

I su esposti rilievi non possono che confermare, dunque, la responsabilità dell'odierno imputato [REDACTED], perfettamente consapevole (quanto alla sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato) di aver influito con il proprio comportamento sulla capacità di determinazione della l'odierna parte civile impedendole indiscutibilmente: 1) di chiudere il portone della propria palazzina frapponendo il piede (circostanza indiscutibilmente provata anche dalle immagini video) e di troncane la conversazione; 2) di salire, al piano con l'ascensore, impedendo la chiusura delle porte dell'elevatore con il proprio corpo e con la mano (cfr. ancora immagini video) e 3) obbligandola a tollerare di essere ripresa con la telecamera contro la sua volontà, financo durante la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine ed anche oltre. (cfr., ancora, immagini video in atti).

Il tutto per un tempo tutt'altro che insignificante, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, ed - in ogni caso - , a parere di chi giudica, sufficiente a comprimere e frustrare il diritto all'autodeterminazione della [REDACTED], tanto da costringerla a chiamare in ausilio la Polizia.

Quanto alla posizione dell'imputato [REDACTED]:

Questo giudice ritiene, di contro, che non sia stata raggiunta la prova che ad accompagnare [REDACTED] per l'intervista alla [REDACTED] e che, quindi, ad essere essere con quest'ultimo incorso nel reato che ci occupa, con le modalità sopra descritte, fosse l'imputato [REDACTED]. Dal dibattimento è emerso, infatti, come ad accompagnare [REDACTED] per l'intervista di [REDACTED], fosse un altro soggetto, più giovane, ancorchè non identificato.

La circostanza, oltre ad essere dichiarata, in sede di esame, dagli stessi imputati, è stata suffragata dalla testimonianza del teste [REDACTED].

Ed invero gli imputati ed il teste [REDACTED], senza contraddizione alcuna e con dichiarazioni convergenti e sostanzialmente sovrapponibili, fornivano - al riguardo - la medesima spiegazione: e cioè che per servizi brevi e poco complessi come quello che ci occupa, l'autore del servizio (per l'appunto [REDACTED]) non era solito accompagnare l'inviato per le riprese, provvedendovi, - in simili casi - unicamente dei giovani operatori, specificatamente a ciò preparati e formati.

Il fatto, poi, che ad accompagnare [REDACTED] fosse, il giorno contestato, un altro soggetto diverso dall'imputato [REDACTED] è dato, indiscutibilmente, confermato anche dal custode dello stabile di via [REDACTED], in cui si svolgevano i fatti delittuosi che ci occupano, il quale, avanti al Tribunale, riferiva che il soggetto che accompagnava il [REDACTED] fosse un ragazzo giovane e, sicuramente, non calvo (come - di contro - risulta essere, e fosse anche all'epoca dei fatti, l'odierno imputato [REDACTED]).

Ne consegue che quest'ultimo, non avendo preso parte materialmente all'azione delittuosa che ci occupa e non potendo essere pertanto configurabile un suo coinvolgimento, neppure a titolo di concorso morale, deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Quanto alla richiesta di applicazione, nel caso di specie, dell'esimente del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., pure formulata dalla difesa degli imputati, a parere di chi giudica non può essere accolta.

Come statuito nella sentenza della Prima Sezione Penale n. 27984 del 6 luglio 2016, al cui orientamento interpretativo questo giudice aderisce, "il diritto di cronaca può certamente costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia, ma non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia", come avvenuto nel caso di specie.

In detta sentenza, al fine di chiarire le ragioni della decisione, viene infatti evidenziato come "sarebbe davvero singolare, ad esempio, se un giornalista potesse introdursi con violenza e contro la volontà del dominus all'interno di un'abitazione privata, allo scopo di intervistare un soggetto - sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica - che si trovi in quel luogo, senza perciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio".

In buona sostanza, il diritto di critica e quello di cronaca rilevano, per concorde e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo rispetto all'informazione sui fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: di conseguenza è scriminato l'articolo che da conto di un fatto vero, mentre non è scriminata la condotta di chi, per raccogliere la notizia, violi la legge penale (cfr. ancora Cass. sez. 6 sent. n. 4699 del 12.1.2010).

In senso conforme anche la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 43569 del 24.10.2019 secondo cui "la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima (fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'esimente per il giornalista che, utilizzando false generalità ed una falsa qualità, si era introdotto in una struttura medico assistenziale per acquisire notizie utili per la realizzazione di un servizio televisivo)".

Ciò in quanto, spiega la Corte, con riferimento alla condotta che si vorrebbe scriminare (nel caso sottoposto alla Corte Suprema il reato di sostituzione di persona e nel caso che ci occupa il reato di violenza privata) il diritto di informazione rilevano soltanto indirettamente; nel senso che la condotta che si chiede di scriminare è solo strumentale all'esercizio del diritto di informazione (cronaca o critica) e non ne rappresenta la sua diretta espressione, come nel reato di diffamazione, realizzandosi unicamente attraverso la violazione delle leggi penali; come tale, pertanto, non può essere consentita né scriminata, poiché non rappresenta il contraltare inevitabile dell'esercizio del diritto (di informazione) in questione.

Del resto, prosegue la Corte, (orientamento interpretativo condiviso pienamente da questo giudice) se così non fosse, sarebbe paradossale che anche reati gravi come furto, rapina o reati contro la lesione dell'integrità fisica potessero essere "scriminati", se compiuti al fine di procacciarsi notizie utili e rilevanti.

In ogni caso, osserva chi giudica, quand'anche si volesse considerare che il suddetto diritto di cronaca possa scriminare anche per i cosiddetti "reati mezzo", come stabilito da una recente, ma isolata, sentenza della Suprema Corte, la n. 38277 del 7.6.2019, si osserva, tuttavia, come la stessa in ogni caso - nel riprendere i principi espressi nelle sentenze della Corte Edu - sancisca espressamente che nell'effettuare il necessario bilanciamento dei valori in conflitto e dei diversi interessi in gioco, se alla libertà di stampa va riconosciuto un ruolo apicale, le informazioni divulgate debbono necessariamente osservare i seguenti limiti, e cioè debbono essere: 1) corrispondenti al vero, 2) riguardare temi di interesse generale e 3) non concretizzarsi in attacchi di natura personale (cfr. sent.n. 38277/2019).

La Corte Suprema, pertanto, rimandava al giudice del rinvio la apposita valutazione in tal senso. Orbene, tornando al caso di specie, si osserva, invece, come il servizio effettuato da [REDACTED], con particolare riferimento all'intervista nei confronti dell'odierna parte civile, più che voler apportare un "oggettivo contributo" al tema ritenuto di interesse generale (e cioè quello relativo alla perpetrazione di reati informatici ed all'accertamento processuale di questi), in considerazione delle modalità con cui è stato realizzato e, nello specifico: 1) del tenore delle domande, rimaste - peraltro - sempre senza risposta, volte a conoscere perché anche la [REDACTED] (unitamente agli altri due presunti coimputati intervistati) effettuasse l'attività di monitoraggio delle e-mail dei personaggi famosi, 2) dei giudizi espressi da quest'ultimo durante l'intervista nei confronti della [REDACTED] del seguente tenore "prima si fa gli affari degli altri, entra nelle

mail, guarda, monitora, poi quando qualcuno fa domande eh .. no ... non si può..." 3) delle domande rivolte alla ██████████ " è ovvio che, invece, se tu della fonte utilizzi direttamente l'accesso della mail della persona della quale vuoi sapere informazioni è più facile , no? ...ci farebbe piacere capire perchè ti collegavi... perchè ti fregava dei cazzi degli altri" e 4) della domanda rivolta al perito informatico: "...possiamo dire che la ██████████ poteva tranquillamente leggere la mail di ██████████" era -piuttosto- teso, a parere di chi giudica , a formulare e ad anticipare giudizi di responsabilità in capo all'odierna parte civile, a screditare la figura professionale, attaccandola sul piano personale; e ciò ancor prima di un accertamento processuale definitivo nei suoi confronti (cfr., ancora, video in atti a cui si rimanda).

In verità, rileva questo giudice, come l'intero servizio, a pochi giorni dall'inizio del processo, sia stato realizzato (per modalità delle interviste, delle espressioni utilizzate nelle domande, della natura delle domande stesse, tese a ottenere, insistentemente, un riconoscimento di responsabilità e dei commenti espressi), in chiave marcatamente colpevolista, anche nei confronti degli altri due coimputati (cfr. nuovamente interviste del video in atti).

E' doveroso, a questo punto, ricordare che il potere-dovere di raccontare e diffondere notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti non soltanto in altri diritti e interessi fondamentali della persona (come, l'onore e la reputazione), anche essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost., ma - in materia di cronaca giudiziaria - deve confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

Ebbene, l'articolo 27 della Costituzione non solo vieta affermazioni anticipatorie della condanna o pregiudizievoli della posizione dell'indagato (o dell'imputato), ma lo tutela contro ogni indicazione che lo accrediti come colpevole prima di un accertamento processuale definitivo che lo riconosca tale (nel caso di specie ██████████, unitamente agli altri imputati, veniva successivamente -peraltro- assolta).

Ciò posto, nei casi in cui la notizia ha per oggetto un'indagine giudiziaria (come nel caso che ci occupa) su fatti non ancora valutati in sede penale, ma semplicemente denunciati all'autorità giudiziaria, l'altissimo compito di informazione deve, in ogni caso, attenersi -finché non intervenga una sentenza di condanna- al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, e non può tacciare- quindi - l'indagato (o l'imputato), di una colpevolezza non ancora accertata (Cass. Pen 17.4.1991, Bocconetti, in Riv. Pen. 1991, 912), come - invece - avvenuto, a parere di chi giudica, nel caso di specie.

Se è vero, infatti, quanto all'interesse pubblico, che sulla presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato prevale certamente l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di rilievo sociale relativi all'esercizio dell'attività giudiziaria, è anche vero che, come affermato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'esercizio di diritto di cronaca (giudiziaria) non può tradursi nella celebrazione di "pseudo processi" che inducano la pubblica opinione a prendere "conclusioni" sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, con il rischio ulteriore - peraltro - di una perdita di fiducia nell'autorità giudiziaria, in aggiunta alla violazione della presunzione di non colpevolezza degli accusati (Sent CEDU 26.4.1979 caso *Sunday Times*).

Pertanto la notizia, in ottemperanza ai summenzionati principi, per poter essere legittimamente diffusa (o pubblicata), oltre ad essere vera, deve avere contenuto e forma tali da dissuadere il pubblico cui è rivolta dal considerare il soggetto (sottoposto alle indagini o imputato), colpevole prima della sentenza definitiva.

La notizia non deve essere - cioè- "esorbitante" rispetto allo scopo informativo da conseguire, né "eccedere" i toni strettamente necessari al soddisfacimento dell'interesse pubblico; analogamente le espressioni utilizzate non possono risolversi in una manifestazione di vera e propria avversione determinata da animosità personale.

Il presidio costituzionale della presunzione di innocenza, insomma, richiede (ed impone) che non si esorbisca da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. (Cass. Pen. Sez. V 14.2.2005 n. 12859).

Solo la verità della notizia, infatti, unitamente alla contenenza dei termini usati , offrono la garanzia che l'interesse pubblico sia il vero movente della diffusione della notizia stessa.

Passando, ora, al caso di specie, invece, l'odierno imputato ██████████, nell'ambito del servizio in questione, ha utilizzato, a parere di chi giudica, in generale, ma con particolare riguardo all'intervista nei confronti della ██████████ espressioni e toni anticipatamente ed eccessivamen-

te colpevolizzanti (come sopra indicati), in spregio al suddetto principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, con lo scopo - peraltro - di indurre il pubblico a lasciarsi anche suggestionare da detti toni.

L'obiettivo, dunque, a parere di chi giudica, non era tanto quello di far percepire il contenuto della notizia e soddisfare l'interesse pubblico, ma lasciare che il pubblico ne percepisce soltanto la presentazione che di questa ne era stata fatta, spettacolarizzando la notizia stessa.

Non è un caso, al riguardo, che - nel montaggio - l'intervista o, per meglio dire, la "non intervista" effettuata nei confronti della ██████ nei termini sopra enunciati, (con le reazioni riottose e, talvolta, scomposte della medesima, ma certamente dotate di forte attrattiva per il pubblico), abbia aperto il servizio in esame.

Il che conferma e dà la prova, secondo chi giudica, come il fine perseguito dal servizio in esame (poi mandato in onda) fosse lontano dal portare ad una corretta formazione della pubblica opinione su un fatto di interesse generale, essendo teso piuttosto - per come realizzato (eppoi montato) - ad un attacco personale nei confronti della ██████ (unitamente agli altri coimputati), formulando - anticipatamente - giudizi di responsabilità e spettacolarizzando la notizia in questione, nei modi e termini sopra delineati, per attrarre ed, al tempo stesso, soddisfare la curiosità (più che l'interesse pubblico alla notizia in sé) di un elevato numero di telespettatori.

Ebbene, in simili casi il diritto di cronaca non può, certamente, essere reclamato come scriminante poichè viola i cd. "limiti esterni" che impongono un corretto bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, nei termini sopra enunciati.

In ogni caso si sottolinea che se, in linea generale, alla libertà di stampa e di cronaca, nel giudizio di bilanciamento con gli altri valori costituzionali, deve essere riconosciuto un rango apicale, mai ed in nessun caso la libertà di stampa e di cronaca possono prevalere sui diritti fondamentali dell'individuo, quali debbono indiscutibilmente ritenersi l'inviolabilità della persona e la sua libertà di autodeterminazione.

Quella libertà di autodeterminazione che costituisce, nel caso di specie, il bene giuridico tutelato dalla norma contestata.

Da ultimo, ma non per ultimo, si osserva come il diritto di cronaca, a parere di chi giudica, non possa essere invocato come scriminante qualora la notizia poteva agevolmente essere appresa per altre vie, senza la necessità di ricorrere ad un reato.

Ebbene, è appena il caso di rilevare come, dopo pochissimi giorni dall'intervista, sarebbe iniziato il procedimento penale avverso l'odierna parte civile e gli altri coimputati; e, dunque, in quella sede l'odierno imputato, inviato del programma "Le Iene", avrebbe potuto apprendere, e poi - nel caso - divulgare, le notizie riguardanti gli accadimenti oggetto del processo penale contro ██████ ed oggetto dell'intervista (processo, poi, conclusosi, lo si ripete, con la assoluzione di quest'ultima e di tutti gli altri coimputati - cfr. sentenza di assoluzione in atti).

I su esposti rilievi non possono che confermare, dunque, la responsabilità dell'odierno imputato ██████ in ordine al reato ascrittogli.

Non si ritiene, infatti, di poter escludere la responsabilità del prevenuto neppure ai sensi dell'art. 131 bis c.p., pur avendone - in tal senso - fatto espressa richiesta la difesa dell'imputato.

A tal proposito, nessun rilievo può avere - a parere di chi giudica - il fatto che le contestate frapposizioni fisiche del ██████ come succintamente descritte nell'imputazione, abbiano avuto nella loro materialità, una durata talmente breve da non poter essere considerate idonee a ledere la sfera giuridica della odierna parte civile.

Si osserva, in proposito, come - in realtà - non vi sia stata nell'occasione alcuna condotta immediatamente arrendevole da parte dell'odierno imputato di fronte alla chiara intenzione della ██████ di non voler essere intervistata e ripresa, tale da ritenersi, pertanto, illecito contestato, di durata talmente breve da non risultare meritevole di tutela penale. Si osserva - di contro - come il prevenuto, stante la insistente frapposizione del piede, ha potuto 1) entrare nella palazzina 2) inseguire pervicacemente, unitamente al cameraman, l'odierna parte civile fino all'ascensore (impedendole con altrettanta insistenza di salire al piano con l'elevatore) 3) tenere ██████ sotto pressione mediante le riprese con la telecamera anche sui gradini delle scale, al punto tale da costringerla a chiamare -in ausilio- le forze dell'ordine, per porre fine, solo allora, alla coartazione e/o pressione fisica e psichica in atto.

Un simile comportamento, pertanto, lungi dal comportare una offensività particolarmente tenue, ha - invece - determinato, a parere di chi giudica, una concreta limitazione della autodeterminazione della parte civile, sia in senso fisico che psichico nei termini sopra enunciati, indu-

cendo - infatti - [redacted] - quanto alla intensità dell'offesa ricevuta - nei termini e modi sopra espressi - a vedersi costretta chiamare in ausilio le forze dell'ordine.

§§§

Passando al trattamento sanzionatorio, non possono essere concesse all'imputato [redacted] le circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun elemento utile atto a giustificare una diminuzione della pena.

Visti i criteri di cui all'articolo 133 c.p e, segnatamente la modalità della condotta come sopra delineata, e la personalità del reo (gravato da un unico precedente penale assai risalente nel tempo), tenuto conto - altresì - del valore di monito ascrivibile alla presente sentenza di condanna, appare congruo e proporzionato condannare l'imputato [redacted] alla pena di mesi di 2 di reclusione, convertita ex art. 135 c.p e 53 e ss. l. 689/81 in euro 15.000,00, di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va, altresì, condannato al risarcimento del danno materiale e non nei confronti della costituita parte civile, rimettendo al giudice civile per la liquidazione del medesimo, non risultando -in atti- elementi sufficienti a consentire la liquidazione integrale del pregiudizio subito, esigendo la quantificazione dello stesso una più approfondita valutazione dinanzi al competente giudice civile.

Avendone fatta specifica richiesta la costituita parte civile, l'imputato deve essere -comunque- condannato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva che si stima congruo quantificare nella somma di euro 2.000,00, importo rientrante, a parere di chi giudica, nell'ambito del danno prevedibile derivante dallo stato di sofferenza patito da [redacted], a seguito dell'evento lesivo in questione.

A tal proposito si osserva come non possa essere accolta la richiesta, pure avanzata dalla difesa dell'imputato, di non provvedere sulla liquidazione dei danni presuntivamente subiti dalla [redacted] avendo, la stessa, già provveduto ad agire giudizialmente in sede civile, per la liquidazione degli stessi.

Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio civile, emerge - infatti - come [redacted] abbia chiesto -in sede civile- l'accertamento della responsabilità del programma "Le Iene" ed il conseguente risarcimento del danno, a seguito della messa in onda del servizio, per violazione della dignità dell'onore, del decoro e della sua reputazione anche sotto il profilo dell'illecito di cui all'articolo 596 bis c.p.(diffamazione), oltre che per la violazione del diritto all'identità personale, all'immagine, al suo nome (anche sotto il profilo commerciale) ed inoltre, quanto all'intrusione nel cortile condominiale e nella palazzina con la frapposizione del piede da parte del [redacted] per violazione dei suoi diritti alla privacy ed alla riservatezza.

Trattasi, pertanto, di richiesta risarcitoria, quella in sede civile, per violazione di diritti diversi da quello per cui in questo procedimento penale si procede (diritto alla libertà di autodeterminazione fisica e psichica), ancorchè taluni (privacy e riservatezza) - scaturenti dal medesimo fatto delittuoso in questa sede contestato (vale a dire l'intrusione forzosa nella palazzina della [redacted] fino all'ascensore).

Ebbene a questo proposito si osserva come il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 c.p.p., comporta che qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno (come, per l'appunto, nel caso di specie), il danneggiato possa legittimamente pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Cass. pen sez. II sent. n. 38806 del 14.10.2008).

L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

L'unico precedente penale da cui risulta attinto l'imputato non è ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione di essa nel certificato del casellario giudiziale, benefici di cui, peraltro, [redacted] non risulta averne mai fruito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 535 c.p.

Dichiara

██████████ responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 135 c.p., 53 e ss. l. 689/81

converte

la pena detentiva applicata in euro 15.000,00 di multa.

Visti gli articoli 538 e ss. c.p.p.

Condanna

██████████ al risarcimento dei danni materiali e non nei confronti della costituita parte civile, rimettendo al giudice civile per la liquidazione del medesimo; lo condanna- altresì- al pagamento di una provvisionale , immediatamente esecutiva, che liquida in favore della costituita parte civile in euro 2.000,00, nonché al pagamento in favore della stessa delle spese di costituzione ed assistenza processuale che liquida in euro 3.500,00 , oltre IVA e CPA, come per legge. Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

Concede

a ██████████ il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione di essa nel certificato del casellario giudiziale.


Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

██████████ dal reato allo stesso ascritto, per non aver commesso il fatto.

Indica in gg 30 il termine per il deposito della motivazione

Milano 30 gennaio 2021

Il Giudice
██████████


TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

MILANO IL 31 FEB. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

del P. S. TAVANI

